



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Presidenza e Segreteria

Prot. n°

Roma

6029/2010
AS/sb

13/10/2010

Ai Presidenti degli Ordini provinciali
LORO SEDI

Circolare n.23/2010

Oggetto: procedure connesse alla sospensione per morosità degli iscritti.

A seguito delle richieste pervenute dagli Ordini provinciali si riassumono le procedure connesse a quanto previsto dalla normativa vigente¹.

Si richiama, in particolare, quanto previsto dagli artt. 13, 34, 47, 48 e 49 della L. 7/1/1976 n. 3 e art. 23 D.P.R. 3.4.1981 n. 350 e succ. modifiche e integrazioni. Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quando applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

In applicazione dei sopracitati articoli si procederà come segue:

Prima fase: accertamento del mancato pagamento (avvio del procedimento amministrativo).

L'apertura del procedimento amministrativo inizia con l'accertamento del mancato pagamento del contributo per oltre 12 mesi (art. 34 L. 3/76 e s.m.i). Tale accertamento viene a costituire l'attivazione del procedimento di sospensione per morosità. Prima di procedere alla sospensione si invia all'iscritto moroso una lettera monitoria, invitandolo ad adempiere al pagamento entro un periodo di tempo definito. La lettera all'iscritto, risulta pure necessaria al fine del rispetto dell'art. 7 Legge 241/90 in merito alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

Gli elementi che la diffida deve contenere sono: il rilievo del mancato pagamento della quota riferita all'anno, l'importo di cui si chiede il versamento, le modalità per eseguire il

¹

LEGGE 7 GENNAIO 1976, n. 3 Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale Modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 - Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale - Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali - G.U. n. 198 del 26 agosto 2005 - D.P.R. 3 aprile 1981, n. 350 "Regolamento di esecuzione" della Legge 7 gennaio 1976 n.3, sull'ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale (G.U. n. 187 del 9.7.1981).

versamento ed il tempo concesso per l'operazione, il tempo e le modalità per comunicare all'Ordine l'effettuato pagamento.

Può anche essere evidenziato che in caso di inadempienza si procederà alla sospensione con le modalità previste dalla legge professionale, con notifica del provvedimento a tutti i soggetti indicati dall'art. 49 della legge professionale e con gli effetti di cui all'art. 23 D.P.R. 350/81.

Per la notifica rimane applicabile il I comma dell' art.31 del D.P.R. 30.4.1981 n.350, il quale dispone che *"salvo che non sia altrimenti disposto le comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate ad ogni effetto presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine per un periodo di 90 giorni, salvo quanto prescritto dal IV comma dell'art. 26"*.

La comunicazione nella forma prescritta (lettera raccomandata a/r) ad un indirizzo esatto (conforme al certificato di residenza) anche se la lettera non è stata ritirata (non perché il soggetto non è stato reperito, bensì perché lo stesso non si è preoccupato di ritirare il plico alla posta), rispetta la procedura prescritta e la compiuta giacenza equivale a valida comunicazione (che ingenera la conoscibilità per il soggetto e consente l'apertura del procedimento disciplinare per morosità).

Seconda fase: avvio del procedimento disciplinare: delibera di sospensione

Se il periodo concesso trascorre senza che l'iscritto provveda al pagamento, alla prima riunione utile il consiglio, verificata l'inadempienza, delibera la sospensione.

L'ultimo comma art. 34 L. 3/76 e s.m.i indica che per la sospensione per morosità si osservano, per quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare. La convocazione dell'iscritto rimane comunque facoltativa anche se il caso non rientra tra le sospensioni di diritto (art 47 ultimo comma L. 3/76 e s.m.i). Ciò in applicazione del disposto del IV comma dell'art. 34, secondo cui le norme sul procedimento disciplinare si applicano anche al procedimento di sospensione per morosità *"...in quanto applicabili..."*: appare pacifico che il presupposto di sospensione per morosità (cioè il mancato pagamento delle quote) non dà margini di apprezzamento discrezionale e quindi non rende necessaria l'audizione.

A) Notifica della decisione

In esecuzione della delibera si provvede alle comunicazioni di rito in base all'art. 49 L. 3/76 e s.m.i.

Per la notifica rimane applicabile il I comma dell' art.31 del D.P.R. 30.4.1981 n.350, il quale dispone che *"salvo che non sia altrimenti disposto le comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate ad ogni effetto presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine per un periodo di 90 giorni, salvo quanto prescritto dal IV comma dell'art. 26"*.

Solo per mero scrupolo si può ricorrere all'ufficiale giudiziario ovvero procedura comunque ammessa dal 2° comma dell' art.31 del D.P.R. 30.4.1981 n.350 *"Le notificazioni sono eseguite, anche per mezzo del servizio postale, da un ufficiale giudiziario su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine."*

Nella notifica della sospensione è opportuno diffidare l'iscritto dal compiere atti professionali in quanto l'esercizio della professione da parte di soggetto sospeso rimane perseguibile penalmente. Sempre per rispettare la Legge 241/90, va indicato in calce al provvedimento che è possibile

ricorrere contro lo stesso con ricorso ex art. 54 Legge 3/76 al Consiglio Nazionale, dovendosi applicare gli stessi strumenti d'impugnativa dei procedimenti disciplinari. In alternativa il ricorso per l'impugnazione del provvedimento può sempre essere inoltrato al TAR, essendo l'attività dell'Ordine attività amministrativa e il suo provvedimento atto amministrativo.

B) Casi particolari

Nell'eventualità che l'iscritto sospeso richieda la cancellazione dall'albo, il Consiglio non può subordinare la declaratoria di cancellazione al versamento di quanto dovuto, non essendo diritto condizionabile.

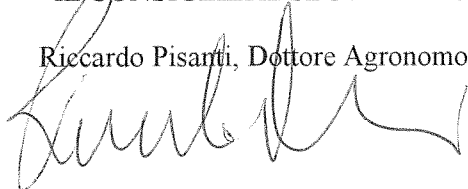
I due procedimenti, cioè quello di sospensione per la morosità ed il successivo procedimento di cancellazione a domanda dell'iscritto, non si possono influenzare. Ed infatti anche l'iscritto sospeso può avere interesse ad ottenere la cancellazione dall'Albo, estinguendo il suo status professionale (che con il provvedimento di sospensione non viene meno, essendo il professionista semplicemente privato dei diritti di iscritto all'Albo, pur sussistendo lo status professionale). Appare evidente, tuttavia, che nel provvedimento di cancellazione debba farsi riferimento al precedente provvedimento di sospensione per morosità, con conseguente declaratoria che, pur intervenendo la cancellazione dall'Albo, rimarranno integri i diritti dell'Ordine di procedere al recupero delle quote non versate per il periodo in cui l'iscritto era tale.

In allegato alla presente si riportano i riferimenti e i contenuti delle normative richiamate nella presente circolare.

Cordiali saluti,

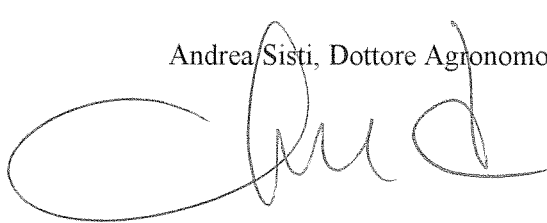
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Riccardo Pisanti, Dottore Agronomo



IL PRESIDENTE

Andrea Sisti, Dottore Agronomo



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 7 GENNAIO 1976, n. 3 Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale Modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 - Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale - Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali – G.U. n. 198 del 26 agosto 2005.

Art. 13

Attribuzioni del consiglio

Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;

Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti;

in caso di parità di voti, prevale quello del Consigliere con maggior anzianità d'iscrizione"

(il disposto originario di cui al II comma dell'art. 48 ove in caso di parità prevaleva il voto del presidente è stato abrogato e sostituito dalla disposizione di cui al III comma dell'art. 9 DPR 169/05).

Art. 47

Apertura del procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.

Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Art. 48

Svolgimento del procedimento disciplinare

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti.⁽⁹⁾

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: «non essere luogo a provvedimento disciplinare».

Art. 49

Notificazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.⁽⁵⁾

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (30 aprile 1981, N. 350)

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. Modificato ed integrato dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 – **Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.** (G.U. n. 198 del 26 agosto 2005)

Art.31

Notificazioni e comunicazioni

Salvo che non sia altrimenti disposto le comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di novanta giorni, salvo quanto prescritto dal quarto comma dell'art. 26. Le notificazioni sono eseguite, anche per mezzo del servizio postale, da un ufficiale giudiziario su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

(Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192. Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69)

Articolo 3.

(Motivazione del provvedimento) ⁽¹⁾

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e

le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. **In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.**

(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Articolo 7. (Comunicazione di avvio del procedimento) ⁽¹⁾

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, **l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti** ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Articolo 8. ⁽¹⁾ (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. **Nella comunicazione debbono essere indicati:**

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.